

re lotti , vender robe da Ciarlatani , rappresentar commedie ; e fare strepiti , bagordi , ed altri deviamenti , che impediscano , e disturbino le predette riduzioni , ed ammazzamenti ; ed agli Osti , Locandieri , Barbiéri , Caffettieri , Fruttajuoli , ed a chiunque altro , niuno eccettuato , resta inibito di tener aperte le loro Locande , Osterie , Bettolle , e Botteghe , nè permettere che nelle loro Case , e Recinti giuochi alcuno a carte , dadi , borelle , o ad altro giuoco , niuno eccettuato , in pena agl' inobbedienti di Ducati 20. correnti per cadauno , ed altre ad arbitrio della Giustizia , applicabili ai poveri Carcerati , dovendo li Ministri Nostri usar diligenza in esse ore , per divertir tali sconcerti , ritenendo , e conducendo essi Contrafattori .

Restano parimenti incaricati sotto la pena suddetta li Genitori , e chiunque in luogo di essi avesse veramente la cura dei Figliuoli , a condurli , o far che vadino ad erudirsi de' Precetti della Legge Divina , e delle Massime necessarissime del Cristianesimo , non potendo alcuno sia chi si voglia farsi lecito d' impedire in alcun modo quelli che li vanno raccogliendo per accompagnarli a così santa Opera .

Al caso che li Figliuoli non si mantenessero nelle Chiese con quel rispetto , e moderazione dovuta alli Sacrari , o sprezzassero